



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 6 settembre 2018
(OR. en)**

10788/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0240 (NLE)**

PECHE 265

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del
Mar Glaciale Artico centrale

TRADUZIONE

ACCORDO

VOLTO A IMPEDIRE LA PESCA NON REGOLAMENTATA NELLE ACQUE D'ALTURA DEL MAR GLACIALE ARTICO CENTRALE

Le parti del presente accordo,

Riconoscendo che fino a poco tempo fa le acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale erano generalmente coperte da uno strato di ghiaccio perenne che rendeva impossibile la pesca nell'area, ma che nel corso degli ultimi anni l'estensione del ghiaccio è diminuita;

Riconoscendo che, sebbene siano stati relativamente poco esposti alle attività umane, gli ecosistemi del Mar Glaciale Artico centrale stanno subendo delle alterazioni dovute al cambiamento climatico e ad altri fenomeni, i cui effetti non sono ancora pienamente compresi;

Riconoscendo il ruolo cruciale di ecosistemi e pratiche di pesca sani e sostenibili per l'approvvigionamento di cibo e la nutrizione;

Riconoscendo le responsabilità e gli interessi particolari degli Stati costieri affacciati sul Mar Glaciale Artico centrale per quanto riguarda la conservazione e la gestione sostenibile degli stock ittici nel Mar Glaciale Artico centrale;

Prendendo atto dell'iniziativa in tal senso degli Stati costieri affacciati sul Mar Glaciale Artico centrale, come indicato nella dichiarazione relativa alla prevenzione della pesca d'altura non regolamentata nel Mar Glaciale Artico centrale firmata il 16 luglio 2015;

Rammentando i principi e le disposizioni dei trattati e degli altri strumenti internazionali concernenti la pesca marittima che già si applicano alle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale, inclusi quelli contenuti nei seguenti testi:

la convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 ("convenzione");

l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ("accordo del 1995"), nonché

il codice di condotta per la pesca responsabile del 1995 e gli altri strumenti pertinenti adottati dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite;

Sottolineando l'importanza di garantire la cooperazione e il coordinamento tra le parti e la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, che è competente ad adottare misure di conservazione e gestione di una parte delle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale, nonché altri meccanismi pertinenti di gestione della pesca istituiti e gestiti conformemente al diritto internazionale, così come con gli organismi e i programmi internazionali competenti;

Ritenendo che vi siano scarse possibilità che la pesca commerciale nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale diventi redditizia nel prossimo futuro e che pertanto, nelle circostanze attuali, sia prematuro istituire ulteriori organizzazioni o intese regionali o subregionali di gestione della pesca nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale;

Desiderose, in linea con l'approccio precauzionale, di impedire l'avvio di attività di pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale riesaminando periodicamente la necessità di misure supplementari di conservazione e gestione;

Rammentando la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni autoctone del 2007;

Riconoscendo gli interessi degli abitanti dell'Artico, incluse le popolazioni autoctone dell'Artico, nella conservazione a lungo termine e nello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, nonché nella salute degli ecosistemi marini del Mar Glaciale Artico, e sottolineando l'importanza di coinvolgere dette popolazioni autoctone e le loro comunità; e

Desiderose di promuovere l'uso congiunto delle conoscenze scientifiche, autoctone e locali relative alle risorse biologiche marine del Mar Glaciale Artico e agli ecosistemi che le ospitano come base per la conservazione e la gestione della pesca nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) "zona dell'accordo": la sola parte di acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale che è circondata da acque in cui il Canada, il Regno di Danimarca per quanto riguarda la Groenlandia, il Regno di Norvegia, la Federazione russa e gli Stati Uniti d'America esercitano la loro giurisdizione in materia di pesca;
- b) "pesci": specie di pesci, molluschi e crostacei, fatta eccezione per quelli appartenenti a specie sedentarie così come definite nell'articolo 77 della convenzione;
- c) "pesca": la ricerca, il richiamo, la localizzazione, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesci o qualsiasi attività che consenta presumibilmente di richiamare, localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesci;
- d) "pesca commerciale": la pesca a fini commerciali;
- e) "pesca sperimentale": la pesca a fini di valutazione della sostenibilità e della fattibilità di future attività di pesca commerciale grazie ai dati scientifici forniti relativamente a tali attività;
- f) "imbarcazione": qualsiasi imbarcazione utilizzata, attrezzata per essere utilizzata o destinata a essere utilizzata per la pesca.

Articolo 2

Scopo dell'accordo

Lo scopo del presente accordo è impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale attraverso l'applicazione di misure precauzionali di conservazione e gestione nel quadro di una strategia a lungo termine per tutelare la salute degli ecosistemi marini e garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici.

Articolo 3

Misure provvisorie di conservazione e gestione concernenti la pesca

1. Ciascuna parte autorizza le imbarcazioni aventi diritto di battere la sua bandiera a intraprendere attività di pesca commerciale nella zona dell'accordo soltanto nel rispetto di quanto segue:
 - a) le misure di conservazione e gestione per la gestione sostenibile degli stock ittici adottate da una o più organizzazioni o intese regionali o subregionali di gestione della pesca che sono state o possono essere istituite e che sono amministrare in conformità al diritto internazionale al fine di gestire tali attività di pesca secondo norme riconosciute a livello internazionale, oppure
 - b) le misure provvisorie di conservazione e gestione della pesca che possono essere definite dalle parti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) ii).

2. Le parti sono invitate a condurre ricerche scientifiche nel quadro del programma comune di ricerca scientifica e monitoraggio istituito a norma dell'articolo 4, nonché dei rispettivi programmi scientifici nazionali.
3. Una parte può autorizzare un'imbarcazione avente diritto di battere la sua bandiera a intraprendere attività di pesca sperimentale nella zona dell'accordo soltanto nel rispetto delle misure di conservazione e gestione definite dalle parti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).
4. Le parti garantiscono che le rispettive attività di ricerca scientifica che comportano la cattura di pesci nella zona dell'accordo non pregiudichino la prevenzione della pesca commerciale e sperimentale non regolamentata né la tutela della salute degli ecosistemi marini. Le parti sono invitate a informarsi reciprocamente circa i rispettivi piani per l'autorizzazione di dette attività di ricerca scientifica.
5. Le parti garantiscono il rispetto delle misure provvisorie definite dal presente articolo e di qualsiasi altra misura supplementare o provvisoria definita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).
6. Conformemente all'articolo 7 dell'accordo del 1995, gli Stati parte costieri e le altre parti collaborano per garantire la compatibilità delle misure di conservazione e gestione degli stock ittici presenti tanto all'interno delle zone del Mar Glaciale Artico centrale soggette a giurisdizione nazionale quanto al di fuori di esse, al fine di garantire la conservazione e la gestione di tali stock nel loro insieme.
7. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come una limitazione dei diritti delle parti in materia di ricerca scientifica marina definiti dalla convenzione.

Articolo 4

Programma comune di ricerca scientifica e monitoraggio

1. Le parti agevolano la cooperazione nel settore delle attività scientifiche con l'obiettivo di approfondire la conoscenza delle risorse biologiche marine del Mar Glaciale Artico centrale e degli ecosistemi che le ospitano.
2. Le parti convengono di istituire, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un programma comune di ricerca scientifica e monitoraggio volto a migliorare la comprensione degli ecosistemi della zona dell'accordo e, in particolare, a stabilire se nella zona dell'accordo esistono o potrebbero esistere in futuro stock ittici atti a essere catturati in modo sostenibile, nonché il possibile impatto di simili attività di pesca sugli ecosistemi della zona dell'accordo.
3. Le parti dirigono lo sviluppo, la coordinazione e l'attuazione del programma comune di ricerca scientifica e monitoraggio.
4. Le parti garantiscono che il programma comune di ricerca scientifica e monitoraggio tenga conto dell'operato delle organizzazioni, degli organismi e dei programmi scientifici e tecnici pertinenti, nonché delle conoscenze delle popolazioni autoctone e locali.
5. Nell'ambito del programma comune di ricerca scientifica e monitoraggio le parti adottano, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un protocollo di condivisione dei dati e condividono i dati pertinenti, direttamente o attraverso le organizzazioni, gli organismi e i programmi scientifici e tecnici appropriati, conformemente a tale protocollo.

6. Le parti tengono riunioni scientifiche comuni, di persona o altrimenti, almeno ogni due anni e almeno due mesi prima delle riunioni delle parti previste dall'articolo 5, per presentare i risultati delle loro ricerche, esaminare le più attendibili informazioni scientifiche disponibili e fornire pareri scientifici tempestivi in vista delle riunioni delle parti. Le parti definiscono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le modalità delle riunioni scientifiche comuni e altre procedure necessarie al loro svolgimento.

Articolo 5

Revisione e ulteriore attuazione

1. Le parti si riuniscono ogni due anni o possono decidere di riunirsi con maggiore frequenza. Durante le riunioni le parti si incaricano, tra le altre cose, di:
 - a) esaminare l'attuazione del presente accordo e, ove appropriato, eventuali questioni concernenti la durata dello stesso ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2;
 - b) esaminare tutte le informazioni scientifiche disponibili raccolte tramite il programma comune di ricerca scientifica e monitoraggio, i programmi scientifici nazionali e qualsiasi altra fonte pertinente, incluse le conoscenze autoctone e locali;

- c) sulla scorta delle informazioni scientifiche emerse dal programma comune di ricerca scientifica e monitoraggio, dai programmi scientifici nazionali e dalle altre fonti pertinenti, nonché delle considerazioni pertinenti relative alla gestione della pesca e agli ecosistemi, inclusi l'approccio precauzionale e i potenziali effetti negativi della pesca sugli ecosistemi, valutare tra l'altro se la distribuzione, la migrazione e l'abbondanza di pesci nella zona dell'accordo consentirebbero una pratica sostenibile della pesca commerciale e, in base a ciò, determinare se sia opportuno:
- i) avviare negoziati per istituire una o più ulteriori organizzazioni o intese regionali o subregionali di gestione della pesca nella zona dell'accordo; e altresì
 - ii) dopo l'avvio dei negoziati conformemente alle disposizioni di cui alla lettera i) di cui sopra, e una volta che le parti hanno concordato meccanismi atti a garantire la sostenibilità degli stock ittici, adottare misure supplementari o altre misure provvisorie di conservazione e gestione degli stock ittici nella zona dell'accordo;
- d) definire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, misure di conservazione e gestione per la pesca sperimentale nella zona dell'accordo. Le parti possono modificare tali misure periodicamente. Le misure prevedono, tra l'altro, le disposizioni seguenti:
- i) le attività di pesca sperimentale non devono compromettere lo scopo del presente accordo;

- ii) le attività di pesca sperimentale sono di durata, portata ed entità limitate al fine di ridurre al minimo il loro impatto sugli stock ittici e sugli ecosistemi; sono inoltre soggette ai requisiti normativi definiti nel protocollo di condivisione dei dati adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 5;
- iii) una parte può autorizzare attività di pesca sperimentale solo sulla base di solide ricerche scientifiche e solo se tali attività sono coerenti con il programma comune di ricerca scientifica e monitoraggio e con il suo o i suoi programmi scientifici nazionali;
- iv) una parte può autorizzare attività di pesca sperimentale solo dopo aver notificato le altre parti dei suoi piani in tal senso e aver offerto alle altre parti la possibilità di formulare commenti a riguardo;
- v) una parte deve monitorare in modo adeguato tutte le attività di pesca sperimentale che ha autorizzato e comunicare i risultati di tali attività alle altre parti.

2. Al fine di promuovere l'attuazione del presente accordo, anche per quanto riguarda il programma comune di ricerca scientifica e monitoraggio e le altre attività intraprese conformemente all'articolo 4, le parti possono istituire comitati o analoghi organismi aperti alla partecipazione dei rappresentanti delle comunità dell'Artico, ivi comprese le popolazioni autoctone dell'Artico.

Articolo 6
Processo decisionale

1. Le decisioni delle parti relative a questioni procedurali sono adottate a maggioranza delle parti votanti in senso favorevole o contrario.
2. Le decisioni delle parti relative a questioni sostanziali sono adottate per consenso. Ai fini del presente accordo, si intende per "consenso" l'assenza di obiezioni formali al momento dell'adozione della decisione.
3. Una questione è considerata sostanziale se una parte la ritiene tale.

Articolo 7
Composizione delle controversie

Le disposizioni relative alla composizione delle controversie enunciate nella parte VIII dell'accordo del 1995 si applicano *mutatis mutandis* alle controversie tra parti riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, siano o meno tali parti anche parti contraenti dell'accordo del 1995.

Articolo 8
Parti non contraenti

1. Le parti incoraggiano le parti non contraenti del presente accordo a prendere provvedimenti conformi con le disposizioni del presente accordo.
2. Le parti prendono provvedimenti conformi al diritto internazionale e intesi a scoraggiare le attività di navi aventi diritto di battere bandiera di parti non contraenti che pregiudicano l'efficace applicazione del presente accordo.

Articolo 9
Firma

1. Il presente accordo è aperto alla firma di Canada, Repubblica popolare cinese, Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Fær Øer e la Groenlandia, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, Regno di Norvegia, Federazione russa, Stati Uniti d'America e Unione europea presso [luogo] a partire dal [data] e rimane aperto alla firma per 12 mesi a decorrere da tale data.
2. Per i firmatari del presente accordo, esso rimane aperto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione in qualsiasi momento.

Articolo 10

Adesione

1. Per gli Stati elencati all'articolo 9, paragrafo 1, che non hanno firmato il presente accordo e per l'Unione europea, qualora non avesse firmato il presente accordo, esso rimane aperto all'adesione in qualsiasi momento.
2. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti possono invitare altri Stati effettivamente interessati ad aderirvi.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento, da parte del depositario, di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione di o adesione al presente accordo depositati dagli Stati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e dall'Unione europea.
2. Per ciascuno Stato invitato ad aderire al presente accordo dopo l'entrata in vigore dello stesso ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e che abbia depositato uno strumento di adesione, l'accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data di deposito di detto strumento.

Articolo 12

Recesso

Una parte può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento inviando al depositario, per via diplomatica, una notifica scritta indicante la data effettiva del recesso, che deve essere almeno sei mesi dopo la data della notifica. Il recesso dal presente accordo non pregiudica la sua applicazione da parte delle altre parti, né il dovere della parte che recede di adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente accordo a cui sarebbe stata comunque sottoposta a norma del diritto internazionale a prescindere dal presente accordo.

Articolo 13

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo resta in vigore per un periodo iniziale di sedici anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Dopo la scadenza del periodo iniziale di cui al paragrafo 1, il presente accordo resta in vigore per uno o più periodi di proroga di cinque anni, a meno che una parte:
 - a) presenti un'obiezione formale alla proroga del presente accordo in occasione dell'ultima riunione delle parti prima della scadenza del periodo iniziale o di qualsiasi periodo di proroga successivo; oppure

- b) trasmetta per iscritto al depositario un'obiezione formale alla proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo in corso.
3. Le parti provvedono a una transizione efficace tra il presente accordo e qualsiasi nuovo accordo che istituisca un'ulteriore organizzazione o intesa regionale o subregionale di gestione della pesca nella zona dell'accordo volta a tutelare la salute degli ecosistemi marini e garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici nella zona dell'accordo.

Articolo 14

Relazione con altri accordi

1. Le parti riconoscono che sono e continueranno a essere vincolate dagli obblighi che incombono loro ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto internazionale, ivi compresi quelli contenuti nella convenzione e nell'accordo del 1995, e riconoscono altresì l'importanza di continuare a cooperare nell'adempimento di tali obblighi, anche qualora il presente accordo dovesse giungere a scadenza o essere interrotto in assenza di un accordo istitutivo di un'altra organizzazione o intesa regionale o subregionale di gestione della pesca nella zona dell'accordo.

2. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica la posizione di qualsiasi parte per quanto riguarda i suoi diritti e obblighi derivanti dagli accordi internazionali, né la sua posizione in merito a eventuali questioni concernenti il diritto del mare, ivi compresa la posizione in merito all'esercizio dei diritti e alla giurisdizione del Mar Glaciale Artico.
3. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri di qualsiasi parte derivanti dalle pertinenti disposizioni del diritto internazionale contenute nella convenzione o nell'accordo del 1995, ivi compreso il diritto di proporre l'avvio di negoziati volti all'istituzione di una o più ulteriori organizzazioni o intese regionali o subregionali di gestione della pesca nella zona dell'accordo.
4. Il presente accordo non modifica i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi compatibili con il presente accordo e che non inficiano il godimento dei diritti di altre parti o l'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente accordo. Il presente accordo non pregiudica né è incompatibile con il ruolo e il mandato di alcun meccanismo internazionale esistente legato alla gestione della pesca.

Articolo 15

Depositario

1. Il depositario del presente accordo è il governo del Canada.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il depositario.
3. Il depositario informa tutti i firmatari e le parti del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione e adesione ed esercita le altre funzioni previste dalla convenzione del Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

Fatto a _____, addì _____ 201X, in un unico esemplare in lingua cinese, inglese, francese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.